



ASSICURAZIONE RAMO DANNI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: **AIG Fotovoltaico Plus**

Compagnia: **AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: aprile 2026 - Il *DIP Danni* pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali del prodotto assicurativo. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla copertura leggendo l'intero set informativo.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **AIG Fotovoltaico Plus** è una polizza di natura collettiva attraverso la quale ENPAL ITALIA SRL. (di seguito ENPAL), mette a disposizione della propria clientela, in forma automatica e gratuita, le seguenti coperture a seguito dell'acquisto di un bene appartenente ad una delle seguenti categorie: impianti fotovoltaici (costituiti da pannelli ed inverter), accumulatori, pompe di calore, solari termici che non superino i 6 kW di potenza (il Bene assicurato).



Che cosa è assicurato?

La polizza stipulata da ENPAL assicura i danni che un bene (impianti fotovoltaici, accumulatori, pompe di calore, solari termici) può subire una volta che lo stesso sia stato allacciato alla Rete Elettrica Nazionale, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato.

- ✓ Danni Diretti derivanti da Evento Atmosferico quale tempesta, grandine, tromba d'aria, incendio, caduta di oggetti, fulminazione, guasto macchine e/o il fenomeno elettrico derivante in ogni caso da fulminazione; Terremoto, Inondazione, Alluvione e Attacco Cyber
- ✓ Danni Diretti derivanti da Furto/Rapina e Atti Vandalici;
- ✓ Danni Indiretti (Perdita economica);
- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi



Che cosa non è assicurato?

I **Danni Materiali Accidentali** causati da:

- x scioperi, tumulti popolari;
- x Eruzioni vulcaniche,
- x montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti
- x dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- x deterioramento, logorio, usura;
- x difetti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
- x inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio e l'uso;
- x funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;



Ci sono limiti di copertura?

! La polizza prevede il **limite di 2 sinistri indennizzati/liquidati** nel periodo di vigenza del contratto;

! L'indennizzo massimo riconosciuto all'Assicurato è pari al **Massimale**, come espresso in tabella sottostante, per la copertura Danni, Furto/Rapina e Atti Vandalici è da intendersi **complessivo**, per l'intera durata della copertura, non cumulabile, previo pagamento di **Franchigia**.

Garanzia	Massimale	Franchigia
Danni Diretti da Eventi Atmosferici	20.000 EUR	250 EUR
Danni Diretti derivanti da Terremoto, Inondazione e Alluvione	11.000 EUR	250 EUR
Danni Diretti da Furto e Atti Vandalici	10.000 EUR	250 EUR
Responsabilità Civile verso Terzi	10.000 EUR	250 EUR

! Per la copertura "Responsabilità Civile verso Terzi" la polizza prevede il limite di 2 (due) sinistri indennizzati/liquidati nel periodo di vigenza del contratto, fermo il limite massimo di indennizzo pari a 10.000 euro in totale, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo, ed un massimale per Convenzione (applicabile per tutti i sinistri che colpiscano tutte le coperture emesse a favore di tutti gli assicurati della convenzione assicurativa di natura collettiva contratta da ENPAL) di 5 milioni di euro per annualità assicurativa.

! Per la sola copertura Perdita Economica è previsto un rimborso pari a 100€ al giorno **a partire dal 3° giorno di "fermo macchina" (mancata produzione) fino ad un massimo consecutivo di 7 giorni.**



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la presa in carico del **Bene Assicurato**, necessaria per la perizia e la riparazione, deve essere eseguita in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Conservare il documento di acquisto, la fattura di riparazione o di sostituzione del bene assicurato
- In caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da Marsh, broker iscritto al RUI nr. B000055861 incaricato dalla gestione amministrativa dei sinistri.
- Nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- Fornire dichiarazioni veritiere, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
- Alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
- In caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
- In caso di Furto, tentato Furto o Atto Vandalico, è altresì necessario provvedere alla denuncia alle autorità competenti. La denuncia dovrà poi essere inviata alla Compagnia o al Broker unitamente alla richiesta di rimborso, alla descrizione dell'evento ed alla dichiarazione di riattivazione dell'impianto assicurato, rilasciata dall'installatore.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio, a carico del Contraente, avviene alla firma della polizza collettiva ed è condizione necessaria per l'operatività delle garanzie.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La polizza si perfeziona il giorno della sottoscrizione per una durata di 5 (cinque) anni ed entra in vigore a partire dalla data di installazione e collaudo del **Bene Assicurato**.
- La copertura cessa alla sua naturale scadenza, oppure **al secondo sinistro liquidato** oppure **al raggiungimento del massimale**, oppure **in caso di recesso come specificato nel box che segue**.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza. Entro 30 giorni dalla scadenza dei 5 (cinque) anni, il Contraente potrà richiedere un rinnovo delle condizioni per ulteriori 5 anni. L'Assicuratore si riserva la facoltà di concedere tale estensione e di negoziare le condizioni ed il relativo premio.

Assicurazione *Ramo Danni*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto AIG Fotovoltaico Plus

Data di ultimo aggiornamento: aprile 2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L 1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2022 - 31 dicembre 2023.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.124,9 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.077,7 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 564,7 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.254,9 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.124,9 milioni (per MCR) e € 2.464,9 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 376,30% (fondi ammissibili verso MCR) o 196,4% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.





Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto espresso nel DIP Danni si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri: -derivanti da disintegrazione dell'atomo; -per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro, la fattura di riparazione o di sostituzione.
 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
AIG Fotovoltaico è una polizza collettiva automatica e gratuita, rivolta ai clienti di ENPAL, volta a proteggere il Bene Assicurato, contro il danno materiale accidentale, il furto, la mancata produzione e la responsabilità civile derivante da eventi in copertura.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione.	
La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari a 25%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato calcolato il bilancio	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A.</p> <p>Rappresentanza Generale per l'Italia</p> <p>Servizio Reclami</p> <p>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano</p> <p>Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
Al Commissariat aux assurances (CAA)	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- E' possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.-- Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.- per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. <p>- Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Tasse Assicurative incluse nel premio di polizza 22,25%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA

“AIG Fotovoltaico Plus”

Contratto di assicurazione a copertura dei danni ad impianti fotovoltaici ed altri dispositivi funzionali alla transizione energetica quali accumulatori solari, pompe di calore, impianti di solare termico.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

DIP-DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

DIP AGGIUNTIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

INFORMATIVA PRIVACY

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania “Contratti chiari e comprensibili 2024”

**Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza:
01.04.2026**

Polizza IPL0000553 – Ed.1 AIG Fotovoltaico Plus

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	3
SEZIONE 2 – COSA E’ ASSICURATO	4
Articolo 1. Danni Diretti	4
Articolo 1.1 Limitazione della Garanzia Danni Diretti	5
Articolo 2. Danni Indiretti	5
Articolo 2.1 Limitazione della Garanzia Danni Indiretti	5
Articolo 3. Responsabilità Civile verso Terzi	5
Articolo 3.1 Limitazione della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	6
Articolo 3.2 Gestione delle vertenze di danno	6
SEZIONE 3 – COSA NON E’ ASSICURATO	6
Articolo 4. Limitazioni generali	6
Articolo 5. Esclusioni garanzia Responsabilità Civile verso Terzi	7
SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI	9
Articolo 6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Articolo 7. Aggravamento e diminuzione del rischio	10
Articolo 8. Decorrenza e durata dell’Assicurazione per l’Assicurato	10
Articolo 9. Modalità di acquisto e pagamento del Premio	10
Articolo 10. Altre Assicurazioni	10
Articolo 11. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	11
Articolo 12. Foro Competente	11
Articolo 13. Esagerazione dolosa del danno	11
Articolo 14. Limite massimo di indennizzo	11
Articolo 15. Sanzioni internazionali	11
Articolo 16. Validità territoriale	11
Articolo 17. Surrogazione	11
Articolo 18. Oneri fiscali	12
Articolo 19. Clausola broker	12
Articolo 20. Reclami	12
SEZIONE 5 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
Articolo 21. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro	13
Articolo 22. Prestazioni Assicurate in caso di Sinistro e Responsabilità	14
Articolo 23. Procedura per la valutazione del danno	15
Articolo 24. Pagamento dell’indennizzo e Franchigia	15
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – Definizioni

Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione delle presenti condizioni di assicurazione, riportiamo qui di seguito sia la spiegazione di alcune espressioni tecniche del glossario assicurativo, sia quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole riportate di seguito verranno utilizzate con la prima lettera in maiuscolo all'interno della Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato. Il plurale dei termini qui definiti ha il medesimo significato della loro forma singolare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, nonché Cliente del Contraente di polizza ENPAL ITALIA SRL.

Assicuratore o Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione/Contratto/Polizza: il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore, le cui condizioni di assicurazione sono riportate nel presente documento.

Attacco Cyber: furto di identità digitale subito dall'Assicurato che compromette l'utilizzo del Bene Assicurato, causando interruzione ed eventuale perdita economica

Atto Vandalico: qualsiasi danno provocato volontariamente da terzi al Bene Assicurato, pregiudizievole per il buon funzionamento del medesimo.

Bene Assicurato: impianto acquistato nuovo dal Cliente presso ENPAL ITALIA SRL installato e collaudato all'indirizzo indicato dal Cliente, appartenente ad una delle seguenti categorie: pannelli fotovoltaici, che non superino i 6KW di potenza, inverter, accumulatori solari volti ad immagazzinare l'energia elettrica, pompe di calore, impianti solare termico, che non superino i 6KW di potenza, installati anche indipendentemente l'uno dall'altro. Il Bene Assicurato non deve essere installato in seconde case o le abitazioni usate saltuariamente, gli edifici di pertinenza delle abitazioni (garage, locali di sgombero, etc...) anche se separate dall'abitazione principale.

Bene Irreparabile: prodotto dichiarato tecnicamente irreparabile da un tecnico specializzato.

Bene Sostitutivo: prodotto avente caratteristiche tecniche equivalenti al Bene Assicurato e sostituito da ENPAL ITALIA SRL.

Cliente: il soggetto che acquista il Bene Assicurato presso ENPAL ITALIA SRL.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni a cose: alterazione fisica o chimica di cose;

Danni Diretti: qualsiasi distruzione, deterioramento totale o parziale, o sottrazione risultante da: (i) un evento esterno imprevedibile e non intenzionale subito dal Bene Assicurato ed esternamente visibile e pregiudizievole per il buon funzionamento del medesimo che si qualifichi come **Evento Atmosferico**, **Attacco Cyber** oppure (ii) **da Atto Vandalico, Furto/Rapina**, Terremoto, Inondazione e Alluvione

Data di Acquisto: la data indicata nella fattura di acquisto emessa da ENPAL ITALIA SRL

Data di Installazione: la data indicata nel certificato di installazione rilasciato da ENPAL ITALIA SRL a seguito di collaudo ed allaccio dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

Durata: periodo di copertura della polizza, pari a cinque anni dalla data di installazione del Bene assicurato.

Eventi Atmosferici: tempesta, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, caduta di oggetti

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato in caso di riparazione o sostituzione del Bene a seguito di un Sinistro.

Furto: sottrazione fraudolenta del Bene Assicurato da parte di terzi, conseguente ad un'effrazione illegale nell'edificio presso cui è installato il Bene Assicurato.

Intermediario: Marsh S.p.A., broker assicurativo iscritto al n. B000055861 del RUI.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e

alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore

Massimale complessivo: La somma massima, stabilita in Polizza, fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore si impegna a prestare le coperture assicurative. Da intendersi complessivo per tutte le coperture.

Perdita economica (ovvero Danni Indiretti): Perdita economica derivante da mancata produzione di energia elettrica conseguente ad un Danno Accidentale coperto dalla polizza oppure un Attacco Cyber.

Premio: La somma pagata dal Contraente a fronte delle prestazioni fornite dall'Assicuratore nell'ambito della presente Polizza.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui usando violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reclamo: si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti dell'Assicuratore relativamente al Contratto; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di indennizzo o di esecuzione del Contratto.

Sinistro: L'evento futuro, dannoso ed incerto che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che dà diritto di ricevere una prestazione assicurata da parte dell'Assicuratore.

Sinistro in serie: tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti ed in momenti diversi, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro

Sezione II – Cosa è assicurato

PREMESSA

Le presenti condizioni generali si riferiscono ad una convenzione di assicurazione di natura collettiva attraverso la quale il Contraente mette a disposizione della propria clientela, in forma automatica e gratuita, le seguenti coperture, secondo i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 - Danni Diretti

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Danni Diretti causati al Bene Assicurato collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, derivante da Evento Atmosferico, Attacco Cyber, Furto/Rapina ovvero Atto Vandalico, Terremoto, Inondazione e Alluvione fatte **salve le Esclusioni di cui all'art. 4.**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Franchigia per singolo sinistro
Danni Diretti derivanti da Evento Atmosferico quale tempesta, grandine, tromba d'aria, fulminazione, guasto macchine e/o il fenomeno elettrico derivante in ogni caso da fulminazione, e Attacco Cyber	Massimale: 20.000 € Per i danni alle Batterie, se previste, è previsto un sottolimito di 3.000 € Per i danni derivanti da Attacco Cyber è previsto un sottolimito di 2.000 €	Franchigia: 250€
Danni Diretti derivanti da Terremoto, Inondazione e Alluvione.	Massimale: 11.000 €	Franchigia: 250€
Danni Diretti derivanti da Furto/Rapina e Atti Vandalici	Massimale: 10.000 €	Franchigia: 250 €
Si precisa che il massimale di 20.000 € per la copertura Danni e Furto/Rapina e Atti Vandalici è da intendersi complessivo, per l'intera durata della copertura, non cumulabile.		

Massima Potenza Assicurabile: 6kW

Art. 1.1 – Limitazioni della Garanzia Danni Diretti

La polizza prevede il limite di 2 (due) sinistri indennizzati/liquidati nel periodo di vigenza del contratto, fermo il limite massimo di indennizzo pari a 20.000 euro in totale, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo.

Art. 2 - Danni Indiretti

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le Perdite Economiche causate per mancata produzione del Bene Assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato fatte, derivante da un Sinistro di cui all'art. 1, **salve le Esclusioni di cui all'art. 4.**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Franchigia per singolo sinistro
Perdita Economica	100 € al giorno a partire dal 3° (terzo) giorno di mancata produzione fino ad un massimo consecutivo di 7 (sette) giorni	Nessuna Franchigia

Art. 2.1 – Limitazioni della Garanzia Danni Indiretti

La polizza prevede una franchigia temporale di 2 giorni, come da tabella di cui sopra, e il limite di 7 (sette) giorni consecutivi di mancata produzione, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo.

Art. 3 – Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dell'Impianto Fotovoltaico assicurato **fatte salve le Esclusioni di cui all'art. 5 che segue.**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Franchigia per singolo sinistro
Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale: 10.000 €	Franchigia: 250 €

Massima Potenza Assicurabile: 6kW

Art. 3.1 – Limitazioni della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La polizza prevede il limite di 2 (due) sinistri indennizzati/liquidati nel periodo di vigenza del contratto, fermo il limite massimo di indennizzo pari a 10.000 euro in totale, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo, ed un massimale per Convenzione (applicabile per tutti i sinistri che colpiscano tutte le coperture emesse a favore di tutti gli assicurati della convenzione assicurativa di natura collettiva contratta da ENPAL ITALIA SRL) di 5 milioni di euro per annualità assicurativa.

Ferma l'applicazione della franchigia indicata in tabella per ciascun Sinistro.

Articolo 3.2 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sezione III – Cosa non è assicurato

Art. 4 – Esclusioni generali

Con riferimento a tutte le coperture previste dalla presente Assicurazione, si applicano le seguenti esclusioni generali per le quali l'Assicuratore non è obbligato in alcun caso ad indennizzare i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti (applicabile alle coperture Danni Diretti e Perdite Economiche); causati con Dolo del Contraente e dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti, salva la copertura prevista per le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (applicabile alla copertura Responsabilità civile);
- dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni dei Beni assicurati, crolli, collasso strutturale;
- dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte del Bene assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso;
- a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- a moduli e componenti elettronici del Bene assicurato;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- indiretti di qualunque natura (salvo la copertura di cui all'art. 2);
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del Bene assicurato, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- causati o risultanti da:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - d) anche se causati da atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati; rientrano nell'esclusione le seconde case o le abitazioni usate saltuariamente, gli edifici di pertinenza delle abitazioni (garage, locali di sgombero, etc.) anche se separate dall'abitazione principale;
- derivanti da difetti di rendimento;
- a prototipi o prime esecuzioni;
- derivanti da amianto / asbesto;
- non afferenti al Bene assicurato stesso e originatisi al di fuori di esso;
- dovuti a danneggiamento o distruzione del Bene assicurato, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 5 – Esclusioni garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

Sono esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi:

- a) i danni connessi con locazioni a qualsiasi titolo effettuate dell'immobile dove è installato l'Impianto Fotovoltaico
- b) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- c) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate negli edifici al cui servizio sono posti gli impianti assicurati;
- d) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- e) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- f) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- h) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.
- k) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- l) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- m) i danni da furto e da incendio;
- n) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l'inquinamento dell'atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- p) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
- r) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
- s) i danni di natura sanzionatoria, quali "punitive or exemplary damages", come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
- t) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
- u) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
- v) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il contrente/Assicurato non abbia dotato i propri prestatori di lavoro di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- w) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iiii) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

x) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability.

y) ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS):

La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.

L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.

Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluorooctanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolietteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.

Sezione IV – Condizioni generali

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità a quanto previsto agli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

In particolare:

a) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni con dolo o colpa grave, la Compagnia può annullare il Contratto, entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la società non è tenuta a pagare alcunché.

b) se il Contraente e/o gli Assicurati hanno fatto tali dichiarazioni senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto.

Art. 7 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore di qualsiasi nuova circostanza o condizione che possa comportare un aggravamento del rischio, in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Società non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

L'Assicurazione ha durata di 5 (cinque) anni e decorre dalla Data di Installazione del Bene Assicurato. Il Contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto, si intenderà automaticamente cessato alla sua naturale scadenza.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei 5 (cinque) anni, il Contraente potrà richiedere un rinnovo delle condizioni per ulteriori 5 anni. L'Assicuratore si riserva la facoltà di concedere tale estensione e di negoziare le condizioni ed il relativo premio.

Art. 9 – Modalità di acquisto e pagamento del Premio

Il pagamento del premio, a carico del Contraente, è condizione necessaria per l'operatività delle garanzie. Il premio lordo anticipato sarà corrisposto in rate trimestrali con mora di incasso 30 giorni ciascuna.

Art. 10 – Altre Assicurazioni

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'eventuale indennizzo spettante all'Assicurato a seguito del Sinistro e/o a fornire le prestazioni oggetto della Polizza.

Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Art. 11 – Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente all'Assicurazione hanno giurisdizione le corti italiane ed è competente esclusivamente il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato o, a scelta dell'Assicurato, quello del luogo in cui è stato concluso il contratto. Eventuali controversie tra l'Assicurazione ed il Contraente saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore al massimale della Polizza. In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Art. 15 – Sanzioni Internazionali

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America.

Art. 16 – Validità territoriale

Le coperture assicurative si applicano a qualsiasi Sinistro assicurato che si verifichi sul territorio italiano.

Art. 17 – Surrogazione

Salvo disposizioni contrarie, una volta liquidato il Sinistro, l'Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di qualsiasi terzo responsabile dell'evento che ha provocato il suo intervento, fino all'ammontare delle prestazioni da essa effettuate nell'esecuzione del Contratto.

Art. 18 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 19 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dall' Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all' Intermediario si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 20 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com
pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

- Executive Manager

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali) e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

- IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è possibile inviare i reclami direttamente all'Autorità per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai recapiti di seguito indicati:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> .

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

- Commissariat aux Assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissariat aux Assurances
11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg,
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: <http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

Sezione V – Cosa fare in caso di sinistro

Art. 21 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione;

b) darne immediato avviso all'Intermediario, incaricato della istruzione amministrativa del sinistro, che si occuperà di assistere l'Assicurato nella redazione della richiesta di indennizzo, nello svolgimento dell'istruttoria e nella trasmissione della documentazione completa all'Assicuratore entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., come meglio specificato nel prosieguo.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve altresì:

c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Intermediario;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;

f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) e foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione.

g) fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;

m) copia contratto di installazione e collaudo del Bene Assicurato.

n) copia del verbale di allaccio rilasciato all'Assicurato dal distributore locale.

o) relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità ed eventuale richiesta di danni da parte di Terzi;

Responsabilità Civile

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Assicuratore, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice civile. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l'Assicuratore ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Salvi gli ulteriori obblighi di cui sopra. Si specifica, infine, che in ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti direttamente all'Assicuratore secondo le seguenti modalità alternative:

(i) comunicazione scritta tramite raccomandata A/R ai seguenti recapiti:

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI).

(ii) via mail ai seguenti indirizzi:

- denunce.sinistri@aig.com

(iii) via pec ai seguenti indirizzi:

- insurance@aigeurope.postecert.it

L'inadempimento o il ritardo nel denunciare un Sinistro comporta la decadenza dal diritto dell'Assicurato di percepire le prestazioni assicurative previste dalle singole garanzie ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, salvo qualora il ritardo sia dovuto ad una situazione di oggettiva e comprovata impossibilità. In ogni caso l'Assicurato, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Assicuratore o del Contraente.

Art. 22 – Prestazioni Assicurate in caso di Sinistro e Responsabilità

Qualora il Sinistro sia coperto dalla Polizza, a insindacabile giudizio del Contraente che agirà d'intesa con l'Assicuratore, e l'Assicurato provveda ad incaricare ENPAL ITALIA SRL per la riparazione o sostituzione, l'Assicuratore provvederà, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, a sostenerne i costi ed inviarne comunicazione all'Assicurato per il tramite dell'Intermediario.

In particolare, in caso di riparazione: l'Assicuratore sosterrà i costi della riparazione del Bene Assicurato, se riparabile, provvedendo al rimborso della fattura di riparazione, **previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto. L'Indennizzo non può essere superiore all'importo indicato nella Fattura di acquisto dell'Impianto fotovoltaico, nei limiti del Massimale complessivo previsto.**

in caso di sostituzione: l'Assicuratore sosterrà i costi della sostituzione del Bene Assicurato con un Bene Sostitutivo **previa deduzione della Franchigia indicata nel Contratto. L'Indennizzo non può essere superiore all'importo indicato nella Fattura di acquisto dell'Impianto fotovoltaico, nei limiti del Massimale complessivo.**

Avvertenza: l'Assicuratore è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra l'Assicurato ed il ENPAL ITALIA SRL incaricato e, pertanto, l'Assicuratore non è responsabile della riparazione o sostituzione del Bene Assicurato.

Qualsiasi inadempienza / negligenza / omissione / danno / ritardo occorsi durante la riparazione / sostituzione del Bene Assicurato saranno imputabili solo e soltanto al ENPAL ITALIA SRL incaricato.

Per i sinistri relativi alle garanzie di Responsabilità Civile, il sinistro sarà liquidato nei limiti del massimale assicurato ferma la detrazione della franchigia.

Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e il valore dell'Indennizzo sono calcolati direttamente dall'Assicuratore e comunicati all'Assicurato secondo quanto previsto all'art. 21 del presente contratto.

Art. 24 – Pagamento dell'indennizzo e Franchigia

Il pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore è effettuato direttamente all'Assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo, ove previsto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, è eseguito dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato **previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo della Franchigia precisato in polizza e dell'eventuale deprezzamento del Bene Assicurato.**

CONTRAENTE ENPAL ITALIA SRL

Il Legale Rappresentante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.